



74/2018

Agenzia per la Coesione Territoriale

Il Direttore Generale

VISTO l'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 contenente "Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'articolo 10 che, al fine di rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, ha istituito l'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014 che approva lo Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 9 gennaio 2018, con cui la dott.ssa Maria Ludovica Agrò è stata nominata Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale, procedendo al rinnovo dell'incarico per un triennio a far data dal 2 dicembre 2017;

CONSIDERATO che la norma sopra richiamata prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche costituiscano al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificandone le competenze, il Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni;

VISTA la direttiva del 4 marzo 2011, emanata di concerto dal Ministro della Pubblica amministrazione e l'Innovazione e dal Ministro per le Pari Opportunità, recante le "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni";

CONSIDERATO che, in base alle norme sopra richiamate, il Comitato Unico di Garanzia è un organismo paritetico, costituito da un numero di rappresentanti dell'Amministrazione pari a quello dei componenti designati/e dalle organizzazioni sindacali, che svolge le proprie attività nei confronti di tutto il personale appartenente all'amministrazione, dirigente e non dirigente;

VISTA la propria nota prot. 999 del 31 gennaio 2018 con la quale è stata avviata la procedura di interpello per l'individuazione dei rappresentanti dell'Amministrazione - effettivi e supplenti - in seno al predetto Comitato;

VISTE le candidature pervenute in seguito all'interpello sopra indicato;

VISTA la propria nota prot. 1000 del 31 gennaio 2018 con la quale si è proceduto a richiedere alle OO.SS. di effettuare la designazione dei propri componenti;

VISTE le designazioni pervenute da parte di CISL FP; UILPA; CONFSAL UNSA; CGIL FP;



DECRETA

Art. 1

E' istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di cui all'articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la cui composizione è la seguente:

Componenti rappresentanti dell'Amministrazione:

Titolari	Supplenti
ALESSANDRA MORONI	VARGIU OLGA
PIERO MATTEI	BELARDELLI LIVIA
MARINI SILVIA	BELLINA ALESSANDRA
PARRAVANO DANIELA	BARTOLOMUCCI SIMONA

Componenti rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali:

Titolari	Supplenti	
ROMANO ROSANNA	LARACCA BIAGIO	CISL FP
TOMEI ROSALBA	DAVID ANTONIETTA	UILPA
ZENI EMANUELA	CORRIERO DOMENICA	CONFSAL UNSA
LANDI MILENA	VALENTINI FRANCESCO	CGIL FP

Art. 2

I/le componenti del Comitato durano in carica quattro anni dalla data del presente decreto e comunque fino alla costituzione del nuovo.

I componenti non possono svolgere più di due mandati consecutivi.



Art. 3

Entro 60 giorni dalla sua costituzione, il Comitato si dota di un proprio regolamento che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

Art. 4

Entro il 30 marzo di ogni anno il Comitato redige una dettagliata relazione sulla situazione del personale, riferita all'anno solare precedente, in merito all'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e alle azioni di contrasto alle discriminazioni e alle violenze sessuali, morali o psicologiche sul posto di lavoro - mobbing.

Art. 5

In caso di dimissioni del/della Presidente, si provvederà ad una nuova nomina entro 30 giorni. In caso di dimissioni di un componente effettivo subentrerà il supplente; in caso di dimissioni di un componente supplente l'organizzazione di appartenenza, se di nomina sindacale, o l'Amministrazione, se di sua nomina, provvederà alla nuova designazione entro 30 giorni.

19 4 APR, 2018

M. Ludovica Agrò